

5094

fr

0

7 ottobre 2020

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Spettabile  
Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
tcjd@seco.admin.ch

### **Procedura di consultazione – Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e dell'Ordinanza sui sistemi d'informazione (OADI – OSI)**

Gentili Signore, egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto. Di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

#### **Progetto 1 - Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione**

In linea generale, le modifiche previste sono facilmente integrabili nei processi attuali del servizio pubblico di collocamento e non comportano interventi radicali.

Riteniamo molto positiva l'implementazione di una base legale per favorire la valorizzazione degli strumenti telematici, il cui uso è destinato ad estendersi con sempre maggiore densità. Tale evoluzione costituisce un notevole vantaggio sia per le persone in cerca d'impiego, sia per il servizio pubblico di collocamento.

Nel merito del progetto, si rileva quanto segue:

- *Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo*

La novità di maggior rilievo è data dalla rinuncia all'attestazione di domicilio a favore della verifica dei dati relativi al domicilio degli assicurati tramite consultazione del registro cantonale degli abitanti, ad opera del servizio pubblico di collocamento (abrogazione della lett. b dell'attuale art. 20 cpv. 1). L'annuncio al Comune non sarà peraltro più possibile (abrogazione della lett. a del precitato disposto). Avendo gli Uffici regionali di

collocamento già accesso al precitato registro, la modifica sarà attuabile con estrema facilità, anche se creerà un maggior aggravio nella fase di presa a carico degli utenti. Va inoltre segnalato che i dati presenti nel registro cantonale degli abitanti non risultano sempre aggiornati e accade, con una certa frequenza, che siano gli Uffici regionali di collocamento a segnalare alle autorità comunali un cambiamento di domicilio in corso (comprese le partenze all'estero).

Per quanto riguarda la procedura di iscrizione, la modifica più sostanziale è costituita dal nuovo tenore dell'art. 22 cpv. 2, il quale stabilisce che durante il primo colloquio di consulenza l'assicurato deve presentare la prova delle ricerche di lavoro e le altre informazioni richieste dal servizio competente. Sinora, era prassi che gli assicurati presentassero la documentazione richiesta immediatamente dopo l'annuncio all'URC. In questo modo, i consulenti del personale avevano la possibilità di visionare il dossier e di preparare il colloquio. Il nuovo approccio non ci convince, ritenuto che allunga i tempi della valutazione del dossier e, per questo, si trova in contraddizione con il principio della rapidità del reinserimento nel mercato del lavoro.

- *Formazione del personale addetto al servizio pubblico di collocamento*

Stante il nuovo tenore dell'art. 119b cpv. 1 le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, acquisire il titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un'esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. A causa del mercato ridotto, sinora, nel Cantone Ticino sono stati offerti esclusivamente corsi per la preparazione all'esame di "Specialista in risorse umane con attestato professionale federale" con l'opzione "Gestione del personale nell'azienda". Al riguardo, appare fondamentale che tale titolo sia da ritenersi equivalente almeno per il personale già in carica al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

## **Progetto 2 - Ordinanza sui sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (OSI-AD)**

Il Cantone Ticino è favorevole al raggruppamento delle tre ordinanze attualmente in vigore in un'unica base legale, nella quale sono contemplate anche le piattaforme online (nuova Sezione 5).

Accogliamo inoltre favorevolmente il nuovo art. 5 "Esportazione dei dati nei sistemi d'informazione degli organi d'esecuzione".

Per quanto concerne i diritti di accesso al sistema d'informazione per il collocamento pubblico, definiti nell'allegato 2 (art. 11), segnaliamo che i ruoli proposti non sono esaustivi. Ad esempio, manca un ruolo specifico per l'esecuzione del controllo dell'obbligo di annuncio da parte di un'autorità cantonale, che non sia un organo d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (tale possibilità è prevista dall'art. 35 cpv. 3 n. 5 della legge sul collocamento, in combinazione con la legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti, LPCA, e la relativa ordinanza, segnatamente dall'art. 5 cpv. 3 OPCA).

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Sezione del lavoro (dfe-sdl@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.